

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 83

16 giugno 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E CONSEQUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Oggetto assembleare n. 1488

Relazione

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, adottata il 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici delinea, in via generale, l'insieme delle misure necessarie a garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi, introducendo sia divieti di prelievo e cattura sia norme atte a contemperare i suddetti divieti rispetto anche all'esercizio dell'attività di caccia, a condizione che vengano osservati determinati limiti.

La direttiva 2009/147/CE codifica quanto già definito nella direttiva 79/409/CEE che ha costituito per molti anni il quadro di riferimento a garanzia della preservazione delle specie, con innegabili riflessi sulla tutela dell'ambiente naturale e degli equilibri biologici.

In particolare per quanto riguarda la materia delle catture degli uccelli a scopo di richiamo, la Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto previsto dalla citata disciplina comunitaria e dall'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ha predisposto appositi provvedimenti amministrativi annuali di individuazione del numero degli impianti autorizzabili dalle Province e del numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie, suddivisi per ambito provinciale.

Nell'ambito della predetta attività si è posta, tuttavia, l'esigenza di creare un quadro normativo di riferimento unitario che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria ed in particolare dall'articolo 9, tratti congiuntamente l'ipotesi del prelievo e delle catture in deroga.

Per quanto attiene le catture il predetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE consente, infatti, al paragrafo 1 lettera c) di derogare al divieto di ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura, a condizione che gli impieghi siano misurati, la cattura sia limitata a piccole quantità ed avvenga in modo rigidamente controllato e selettivo. Gli Stati membri devono motivare espressamente le ragioni che giustificano il ricorso a tale metodologia, specificando l'insussistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed individuando inoltre l'insieme delle prescrizioni di esercizio della deroga, in un'ottica di detenzione limitata a specifiche e determinate quantità.

Attualmente l'assetto normativo nazionale ha trattato la materia delle deroghe - in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE - all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, senza tuttavia disciplinare compiutamente gli aspetti riferiti alle catture. Inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della medesima legge, regolamentando l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non contengono alcun riferimento a tale disciplina.

Con il presente progetto di legge si è ritenuto pertanto di integrare la legge regionale 6 marzo 2007 n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE" dettando specifiche disposizioni in merito agli aspetti riferiti alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.

Le modifiche proposte esplicitano le condizioni, gli elementi istruttori rilevanti per verificare la sussistenza dei presupposti che consentono la deroga al generale divieto di cattura, in relazione a quanto previsto dal quadro di disciplina comunitario.

Descrizione dell'articolato

L'articolo 1 apporta modifiche al titolo della legge con riferimento alla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 2 inserisce alcune modifiche in merito alle finalità della legge con espresso riferimento all'attuazione della

disciplina comunitaria per la parte riferita alle catture in piccole quantità di uccelli a fini di richiamo.

L'articolo 3 integra i contenuti dei provvedimenti amministrativi regionali di attuazione, riportando le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva.

L'art. 4 definisce i contenuti delle provvedimenti di richiesta delle Amministrazioni provinciali, esplicitando gli elementi necessari per consentire una puntuale istruttoria tecnica in ordine alla sussistenza delle condizioni per derogare ai divieti.

L'articolo 5 definisce, per la parte concernente le catture, gli adempimenti riferiti al monitoraggio dei capi, anche al fine di consentire le attività di controllo e l'elaborazione di relazioni da trasmettere all'ISPRA.

L'articolo 6 individua le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga per le catture.

L'articolo 7 apporta alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 in materia di cattura di uccelli a fini di richiamo, al fine di coordinare tale disposizione con la disciplina comunitaria di regolamentazione delle deroghe e la disciplina regionale proposta con il progetto di legge.

L'articolo 8 prevede una norma transitoria in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per la stagione venatoria 2011/2012.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche del titolo della legge regionale n. 3 del 2007

1. Nel titolo della legge regionale n. 3 del 2007 le parole “*direttiva 79/409/CEE*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttiva 2009/147/CE*”.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

“1. Nella Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima”.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “*direttiva n. 79/409/CEE*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttiva 2009/147/CE*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “*Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve*” sono sostituite dalle parole “*I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono*”;

b) alla lettera a), la parola “*del*” è sostituita dalle parole “*di cattura e di*”;

c) alla lettera b), dopo la parola “*prelievo*” vengono aggiunte le parole “*, gli impianti o i metodi di cattura*”;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “*c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati*”;

e) alla lettera d), dopo le parole “*il numero*” vengono aggiunte le parole “*degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e*”;

f) alla lettera e), dopo le parole “*i soggetti abilitati*” vengono aggiunte le parole “*alla cattura e*”.

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:

“*f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte;*

“*g) i controlli che saranno effettuati.*”.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “*n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)*” sono sostituite dalle parole “*2009/147/CE e previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), definisce annualmente*

il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

“*1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:*

a) *l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;*

b) *la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:*

1) *i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;*

2) *i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;*

3) *i richiami provenienti da allevamento e da cattura;*

4) *gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.*”.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “*La richiesta*” sono aggiunte le parole “*per l'autorizzazione al prelievo*”;

b) alla lettera b), le parole “*ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate*” sono sostituite dalle parole “*per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:*”.

4. Al comma 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “*il provvedimento amministrativo*” sono sostituite dalle parole “*i provvedimenti amministrativi*”.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le Province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA”.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “*oggetto*” sono aggiunte le parole “*di cattura o*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla “*INFS*” è sostituita dalla sigla “*ISPRA*”.

Articolo 7

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe*”.

Articolo 8

Disposizione transitoria

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.